

Verifica dei requisiti generali e speciali

I **requisiti di ordine generale** e quelli di **ordine speciale** sono oggi disciplinati agli artt. 94, 95, 98, 100 e 103, del Codice dei contratti pubblici di cui al **Decreto Legislativo 36/2023** (Parte V, Titolo IV, Capo II)¹. Attraverso il loro possesso i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l'opera o la fornitura o il servizio oggetto dell'appalto.

Particolare rilevanza assume pertanto la verifica del possesso dei detti requisiti in capo agli operatori economici ai fini della relativa affidabilità e qualificazione da parte della stazione appaltante, come stabilito dall'art. 99 del codice; e ciò sia in fase di ammissione alla gara, che in quella di aggiudicazione del contratto, che ancora nella fase di esecuzione dello stesso.

L'**art. 10, 2 co.**, del D.Lgs. n. 36/2023 a sua volta enuncia il **principio di tassatività delle cause di esclusione** previste dai successivi artt. 94 e 95 concernenti i requisiti di ordine generale, con l'ulteriore precisazione che le stesse integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; inoltre, con finalità di tutela della libera concorrenza e dell'accesso al mercato, le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

I **requisiti di ordine generale** rappresentano pertanto le condizioni soggettive che ogni operatore economico deve possedere al fine della sua legittima partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. L'**art. 10, al 3 co.**, stabilisce inoltre che ferme i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre **requisiti speciali**, di **carattere economico-finanziario e tecnico-professionale**, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto.

La tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 non riguarda pertanto i requisiti di ordine speciale, ferma restando comunque l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese².

Il D.Lgs. n. 36/2023, all'**art. 94**, disciplina in maniera dettagliata le **cause di esclusione "automatica"**³ dalla partecipazione alle gare. In particolare, la stazione appaltante è tenuta a escludere l'operatore economico qualora si verifichi una delle condizioni ivi indicate.

L'**art. 95** contiene le **cause di esclusione "non automatica"**⁴ che, a differenza di quelle automatiche, implicano una valutazione della situazione concreta da parte della stazione appaltante. Il legislatore ha collocato in questa disposizione le cause di esclusione non automatiche diverse dall'illecito professionale, che difatti trovano spazio autonomo nell'**art. 98**.

L'**art. 96 del Codice** contiene la disciplina procedimentale comune a tutte le fattispecie che conducono alla esclusione dell'operatore economico, nonché quella relativa all'istituto del **self-cleaning** consistente nella possibilità per l'operatore economico di dimostrare la propria affidabilità, anche in presenza di un motivo di esclusione⁵.

¹ Nel codice previgente, D.Lgs. n. 50/2016, i motivi di esclusione erano disciplinati e contenuti all'interno dell'**art. 80**.

² Ciò in linea con i principi della Corte di Giustizia europea, che ammette l'imposizione di requisiti speciali idonei a garantire che gli operatori economici dispongano delle risorse umane, economiche e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto con adeguato standard di qualità (Corte Giustizia UE, 17.9.2002, C-513/1999).

³ Il termine ricorre in decisioni della Corte di Giustizia e della giurisprudenza nazionale evidenziando che, sulla sussistenza delle cause, non vi è spazio per una valutazione a discrezione della stazione appaltante. Per l'effetto se gli operatori economici non rispettano i requisiti di cui all'**art. 94**, sono automaticamente esclusi dalla gara. Più di recente cfr. CGUE, causa C-210/20, 3 giugno 2021.

⁴ La qualificazione trae spunto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 maggio 2021, n. 9), in precedenza disciplinate, in massima parte, dal comma 5 dell'**art. 80** del D.Lgs. n. 50/2016.

⁵ L'istituto, già presente nel D.Lgs. 50/2016, può ora riguardare anche eventi verificatisi dopo la presentazione dell'offerta. Aspetti innovativi rispetto al passato sono ravvisabili al co. 14 dove si chiarisce che, fermo restando gli oneri di comunicazione in capo ai partecipanti in ordine a fatti che potrebbero determinarne l'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, l'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare nella valutazione concernente gli aspetti relativi al profilo dell'illecito professionale.

L'art. 98, co. 3, del Codice elenca le circostanze da cui può emergere un **illecito professionale grave**. Qualora tale illecito venga accertato dalla stazione appaltante, quest'ultima può adottare una decisione motivata di esclusione dell'operatore economico interessato, seppur non in maniera automatica, come previsto dall'art. 95, co. 1, lett. e).

In via preliminare si riporta l'art. 99 del Codice che con riferimento alla verifica dei requisiti conferma il **Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24** per l'accertamento del possesso dei requisiti generali/speciali, dando anche la possibilità di ricorrere ad altre banche dati, nonché il divieto, per le stazioni appaltanti, di richiedere agli operatori economici documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, già presenti nel fascicolo (o già nella disponibilità della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro).

Art. 99 (Verifica del possesso dei requisiti)

1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'**articolo 24**, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
2. La stazione appaltante, con le **medesime modalità** di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei **requisiti di partecipazione** di cui agli articoli 100 e 103.
3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
- 3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa **acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente**, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445/2000, che **attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2**. Resta fermo l'**obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti**. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Si riportano di seguito gli **artt. 94, 95 e 98** concernenti i **requisiti di ordine generale con l'indicazione dei rispettivi controlli** da effettuare in capo alle stazioni appaltanti.

Art. 94 (Cause di esclusione automatica)

- **co. 1, lett. a), b), c), d), e) f), g), h)**

Costituisce **motivo di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la **condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile**, per uno dei reati ivi riportati.

➤ verifica casellario giudiziale

Richiesta all'**Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante**, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 21 DPR n. 313/2002. Ora **consultazione diretta del Sistema informativo del Casellario attraverso l'applicativo CERPA** (Certificato casellario per pubbliche amministrazioni), ai fini dell'ottenimento del Certificato del casellario giudiziale (**artt. 28, co. 3 e 39 del D.P.R. n. 313/2002**).

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale andrà inoltrata attraverso il FVOE.

Le **verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, co 3, D.Lgs. n. 36/2023** (cfr. anche **Comunicazione ANAC del presidente del 08/11/2017**):

- ✓ **Impresa individuale:** titolare o direttore tecnico;
- ✓ **Società in nome collettivo:** socio amministratore o direttore tecnico;
- ✓ **Società in accomandita semplice:** soci accomandatari o direttore tecnico;
- ✓ **altri tipi di società o consorzio:** membri del CDA con legale rappresentanza, compresi istitutori e procuratori generali; componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo; del direttore tecnico o del socio unico persona fisica;

L'esclusione di cui ai co. 1 e 2 è disposta anche se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei **confronti dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o dell'amministratore di fatto nelle fattispecie precedenti**.

Ai sensi del **co. 4**, nel caso in cui il **socio sia una persona giuridica** l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei **confronti degli amministratori di quest'ultima**.

Diversamente dalla disposizione contenuta nel codice previgente, dalla verifica sono ora esclusi i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino al momento del controllo dei requisiti.

- **co. 2**

Costituisce altresì causa di esclusione la **sussistenza**, con riferimento ai **soggetti indicati al co. 3⁶**, di **ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)** e delle **misure di prevenzione**, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, co. 4-bis, e 92, co. 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle **comunicazioni antimafia** e alle **informazioni antimafia**. La causa di esclusione di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento sindacato.

(Si segnala per completezza che l'art. 4, co. 4, lett. d), del decreto legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 e l'art. 8, co. 10, del d.lgs. n. 90 del 2017, hanno soppresso la prescrizione dell'art. 37 del decreto-

⁶ Le verifiche riguardano i soggetti di cui al **co. 3 dell'art. 94 del Codice e all'art. 85, co. 2, 2-bis, 2-ter, 2 -quater e 3 del D.Lgs. n. 159/2011**.

legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ai fini della partecipazione alle gare, della cosiddetta black list e della relativa autorizzazione rilasciata dal MEF)

- **Consultazione Banca dati Nazionale Antimafia (BDNA) su: <https://bdna.interno.it>**
- **Comunicazione o Informazione Antimafia e/o Informazione liberatoria provvisoria⁷**

Solo per **Comunicazione Antimafia**: in alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta di Comunicazione Antimafia dovrà essere inoltrata attraverso il FVOE.

- **Consultazione White list della prefettura o commissariato del governo dove l'impresa ha la sua sede legale⁸ (Anagrafe antimafia degli esecutori)**

- **co. 5**

Sono altresì esclusi:

- a) l'operator economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231⁹, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008¹⁰;

⁷ Ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 fino al 31 dicembre 2021, termine poi differito al 30 giugno 2023 dall'art. 51, co. 1, lett. c), sub. 2), L. n. 108/2021), per le verifiche antimafia si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria a seguito di consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

⁸ Ai sensi dell'art. 1, co. 52, L. n. 190/2012 per le **attività imprenditoriali di cui al comma 53**, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie [...], è obbligatoriamente acquisita [...] attraverso la **consultazione [...] di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori** (cd. *white list*).

Ai sensi del **co. 52-bis** l'iscrizione nell'elenco di cui al co. 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Il **co. 53** (come modificato dall'art. 4-bis del DL n. 23/2020 conv. dalla L. 40/2020) definisce le **attività come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa**.

Se l'appalto attiene ad una delle attività di cui al co. 53 è sufficiente che la stazione appaltante accerti che l'impresa abbia presentato domanda di iscrizione nelle *white list* ancorché non abbia ancora conseguito l'effettiva iscrizione. In tali ipotesi, la stazione appaltante dopo aver verificato che l'impresa abbia richiesto l'iscrizione nelle white list, consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione di ordinaria consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia (Circolare del Ministero dell'Interno d.d. 23.03.2016).

Ai fini di **Mantenere la validità dell'iscrizione nelle white list**, l'operator economico ha l'obbligo di inoltrare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza, un'apposita comunicazione alla Prefettura competente.

Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nelle *white list*, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce (Aggiornamento in corso) (Circolare del Ministero dell'Interno d.d. 14.08.2013).

⁹ Recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". La sanzione interdittiva di che trattasi concerne il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

¹⁰ Trattasi dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

- **Certificato Anagrafe delle sanzioni amministrative:** richiesta (via PEC) all’Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell’ottenimento del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e visura dell’anagrafe delle sanzioni amministrative riferite all’impresa (art. 33 del D.P.R. 313/2002).

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l’interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta all’Ufficio del casellario giudiziale andrà inoltrata attraverso il FVOE.

- **Casellario informatico ANAC:** scarico dell’estratto dal sito dell’ANAC <https://annotazioni.avcp.it>

b) l’operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

- **Richiesta (via PEC) alla Direzione Provinciale o Regionale del Lavoro presso la Provincia o Centro provinciale/regionale per l’impiego presso la Provincia, dove ha sede legale l’operatore economico.**

L’ottemperanza agli obblighi previsti dalla l. n. 68/1999 ovvero la non assoggettabilità alla normativa citata, va sempre verificata dalla stazione appaltante ai fini del controllo della veridicità della dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.

c) in relazione alle **procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati**, in tutto o in parte, con le **risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e **dal regolamento (UE) n. 241/2021** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell’art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, **copia dell’ultimo rapporto redatto**, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l’operatore economico che sia stato sottoposto a **liquidazione giudiziale** o si trovi in stato di **liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure**, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 124 del presente codice. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, co. 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

- **visura camerale con sezione "scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione". Si scarica l’estratto del registro imprese sul sito: <https://telemaco.infocamere.it>¹¹**

¹¹ Per approfondimenti è possibile altresì consultare la cancelleria del Tribunale Fallimentare competente (cfr. a titolo esemplificativo il modulo “Fallimento” pubblicato sul sito dell’Agenzia dei Contratti Pubblici).

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la visura camerale dovrà essere scaricata attraverso il FVOE.

- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico¹²;

➤ **Casellario informatico ANAC:** scarico dell'estratto dal sito dell'ANAC <https://annotazioni.avcp.it> - <https://annotazioni.anticorruzione.it/>.

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.

- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

➤ **Casellario informatico ANAC:** scarico dell'estratto dal sito dell'ANAC <https://annotazioni.avcp.it> - <https://annotazioni.anticorruzione.it/>.

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.

- **co. 6**

È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, **definitivamente accertate**, degli obblighi relativi al **pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono **gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10**¹³.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

¹² Il codice previgente all'art. 80, co. 12, prevede che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

¹³ **Allegato II.10**

- 1) Costituiscono **gravi violazioni** quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a € 10.000 (fino al 28.02.2018) ovvero € 5.000 (dal 01.03.2018) (importo di cui all'art. 48-bis, co. 1 e 2-bis, del DPR n. 602/1973).
- 2) Costituiscono **violazioni definitivamente accertate** quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Allegato II.10

Costituiscono **gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale** quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

➤ **Verifica presso l'Agenzia delle Entrate tramite richiesta (via PEC) all'Agenzia delle Entrate dove ha sede l'aggiudicatario¹⁴**

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta all'Agenzia delle Entrate andrà inoltrata attraverso il FVOE.

➤ **Verifica presso INPS / INAIL / enti previdenziali¹⁵ con richiesta del DURC online sui siti dell'INPS o dell'INAIL oppure dal sito dell'istituto previdenziale competente (Inarcassa, EPAP, CIPAG, ecc.) non aderente al sistema dello sportello unico previdenziale.**

Solo per Inarcassa: in alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta del certificato Inarcassa dovrà essere andrà inoltrata attraverso il FVOE.

- **co. 7**

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 95 (Cause di esclusione non automatica)

- **co. 1**

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in **materia di salute e di sicurezza sul lavoro** nonché agli **obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro** stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014¹⁶;

➤ **Casellario informatico presso ANAC** con scarico dell'estratto dal sito dell'ANAC: <https://annotazioni.avcp.it>; <https://annotazioni.anticorruzione.it/>.

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.

¹⁴ Gli indirizzi della sede competente sono indicati sul sito http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/ v. anche il link: Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio - Trova l'ufficio - Trova Ufficio - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it).

¹⁵ Il sito INPS è: http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&MODEL_TIPOUTENTE_DMAGCHECKIN=link: DURCOline - Verifica regolarità contributiva (inps.it)

Il sito dell'INAIL è: <https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizionline.html>

link: Verificare la regolarità contributiva - Durc online – INAIL

¹⁶ Rispetto alla disciplina previgente vi è la previsione ulteriore della norma in materia di salute.

(Si rileva rispetto alla disciplina previgente che l'accertamento può avvenire con qualunque mezzo adeguato e il riferimento alla normativa europea e nazionale, ai contratti collettivi o alle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 201/24/UE.)

L'esclusione perdura per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto (art. 96, co. 10, lett. a).

b) che la **partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse** di cui all'**art. 16, co. 1**,¹⁷ non diversamente risolvibile;

(La causa di esclusione rileva per la sola gara a cui la condotta si riferisce)

Il co. 3 dell'**art. 16** stabilisce che il **personale che versa nelle ipotesi di cui al co. 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.**

c) sussistere una **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

(La causa di esclusione rileva per la sola gara a cui la condotta si riferisce)

d) sussistere **rilevanti indizi** tali da far ritenere che le **offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

(La causa di esclusione rileva per la sola gara a cui la condotta si riferisce)

e) che **l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave**, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, **dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati**. All'**articolo 98** sono indicati, in modo tassativo, i **gravi illeciti professionali**, nonché i **mezzi adeguati a dimostrare i medesimi**.

- **co. 2**

La stazione appaltante **esclude** altresì un **operatore economico qualora ritenga**, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha **commesso gravi violazioni non**

¹⁷ Stabilisce che si ha **conflitto di interessi** quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella **procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni** e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha **direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale** che può essere percepito come una **minaccia** (concreta ed effettiva) alla **sua imparzialità e indipendenza** nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

(L'art. 15-quater, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 132 del 2023, conv. dalla legge n. 170 del 2023 ha soppresso le parole «concreta ed effettiva» presenti al primo periodo del testo originale).

Il co. 2 dell'**art. 16** prevede che in coerenza con il **principio della fiducia** e per preservare la **funzionalità dell'azione amministrativa**, la **percepita minaccia** all'imparzialità e indipendenza deve essere **provata da chi invoca il conflitto** sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

Il co. 3 dell'**art. 16** stabilisce che il **personale che versa nelle ipotesi di cui al co. 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione**.

Il co. 4 dell'**art. 16** stabilisce che le **stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse** nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e **vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati**.

L'art. 42, co. 2, del **codice previgente** stabilisce che si ha **conflitto d'interesse** quando il **personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi** che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, **ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza** nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, **costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62**.

Si rileva inoltre che il riferimento all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è altresì contenuto al co. 5 dell'**art. 93** del nuovo Codice con riferimento ai componenti della Commissione giudicatrice obbligatoria nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali¹⁸. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10¹⁹. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Le violazioni non rilevano se è intervenuta pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

➤ **Verifica presso l'Agenzia delle Entrate tramite richiesta (via PEC) all'Agenzia delle Entrate dove ha sede l'aggiudicatario**²⁰

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta all'Agenzia delle Entrate andrà inoltrata attraverso il FVOE.

➤ **Verifica presso INPS / INAIL / enti previdenziali²¹ con richiesta del DURC online sui siti dell'INPS o dell'INAIL oppure dal sito dell'istituto previdenziale competente (Inarcassa, EPAP, CIPAG, ecc.) non aderente al sistema dello sportello unico previdenziale.**

Solo per Inarcassa: in alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta del certificato Inarcassa dovrà essere andrà inoltrata attraverso il FVOE.

¹⁸ La **violazione si considera non definitivamente accertata** quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati **tempestivamente impugnati**.

¹⁹ La **violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 % del valore dell'appalto**. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

Costituiscono **gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale** quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

²⁰ Gli indirizzi della sede competente sono indicati sul sito http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/ v. anche il link: Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio - Trova l'ufficio - Trova Ufficio - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it).

²¹ Il sito INPS è:
http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&MODEL_ALTURE_DELEGHE_FLOW=false&MODEL_TIPOUTENTE_DMAGCHECKIN=link:DURCOnline - Verifica regolarità contributiva (inps.it)

Il sito dell'INAIL è: <https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizionline.html>
link: Verificare la regolarità contributiva - Durc online – INAIL

- co. 3

Con riferimento alle **fattispecie di cui al co 3, lett. h), dell'art. 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica** quando (trattasi di fattispecie relative a reati consumati):

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

Art. 98 (Illecito professionale grave)

1. **L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente**, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. **L'esclusione di un operatore economico** ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono **tutte le seguenti condizioni**:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) **sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato** o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

➤ **Casellario informatico presso ANAC** con scarico dell'estratto dal sito dell'ANAC:
<https://annotazioni.avcp.it>; <https://annotazioni.anticorruzione.it/>.

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.

➤ **Provvedimento sanzionatorio esecutivo dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato** con scarico del provvedimento dal sito dell'AGCM:

AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di **influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio** oppure che abbia **fornito**, anche per negligenza, **informazioni false o fuorvianti** suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o laggiudicazione;

➤ **Casellario informatico presso ANAC** con scarico dell'estratto dal sito dell'ANAC:
<https://annotazioni.avcp.it>; <https://annotazioni.anticorruzione.it/>.

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.

➤ **Provvedimento sanzionatorio esecutivo dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato** con scarico del provvedimento dal sito dell'AGCM:

AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la

risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

- **Casellario informatico presso ANAC** con scarico dell'estratto dal sito dell'ANAC: <https://annotazioni.avcp.it>; <https://annotazioni.anticorruzione.it/>.

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.

d) condotta dell'operatore economico che abbia **commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori**;

- **Casellario informatico presso ANAC** con scarico dell'estratto dal sito dell'ANAC: <https://annotazioni.avcp.it>; <https://annotazioni.anticorruzione.it/>.

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.

e) condotta dell'operatore economico che abbia **violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa**;

- **Casellario informatico presso ANAC** con scarico dell'estratto dal sito dell'ANAC: <https://annotazioni.avcp.it>; <https://annotazioni.anticorruzione.it/>.

Deve sempre essere richiesto, indipendente dal numero degli impiegati per il controllo di veridicità della dichiarazione.

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.

f) **omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice** salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

- **Casellario informatico presso ANAC** con scarico dell'estratto dal sito dell'ANAC: <https://annotazioni.avcp.it>; <https://annotazioni.anticorruzione.it/>.

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

- **Certificato dei carichi pendenti:**

qualora vi sia notizia di procedimenti penali in corso che possano minare l'integrità e l'affidabilità professionale dell'operatore economico, la stazione appaltante potrà anche richiedere il certificato dei carichi pendenti presso l'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale ove ha sede la stazione appaltante.

Richiesta via PEC all’Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale del luogo in cui i soggetti di cui all’art. 94, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 hanno residenza, ai fini dell’ottenimento del Certificato dei carichi pendenti (artt. 27 e 28 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313).

Il nuovo codice contiene un **elenco tassativo di ipotesi costituenti grave illecito professionale**. Vi rientra, infatti, la contestata commissione di uno dei reati di cui all’art. 94, co. 1 (in caso di accertata commissione scatta l’esclusione automatica) e la contestata o accertata commissione di uno dei reati di cui all’art. 98, co.3, lett. h) del d.lgs. n. 36/2023.

Ciò premesso, non pare oggi essere possibile qualificare il rifiuto alla stipula contrattuale come grave illecito professionale. Si potrebbe al più equiparare la decadenza dell’aggiudicazione per rifiuto di stipula del contratto alla risoluzione in danno; tuttavia, anche questa ricostruzione appare dubbia alla luce del principio di stretta interpretazione delle cause di esclusione.

La norma non chiarisce se un eventuale successivo provvedimento assunto nell’ambito del procedimento penale possa o meno determinare il riavvio del termine triennale. Sul punto si segnala una sentenza del Tar Lazio, Sez. IV, n. 1035 del 14.03.2024 che ha escluso tale possibilità in coerenza con la ratio della disposizione codicistica che è quella di evitare che l’operatore economico possa subire un pregiudizio a causa della lunghezza di un procedimento penale.

Con riferimento ai reati di cui all’art. 94, co. 1, va tuttavia segnalato che, decorso il termine triennale, effettivamente non è più configurabile l’illecito professionale grave ex art. 98, co. 3, lett. g), tuttavia, in caso di successiva condanna definitiva, si è in presenza della causa di esclusione automatica ex art. 94.

h) **contestata o accertata commissione**, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, **di taluno dei seguenti reati consumati**:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale;
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l’industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

➤ **Certificato dei carichi pendenti**

qualora vi sia notizia di procedimenti penali in corso che possano minare l’integrità e l’affidabilità professionale dell’operatore economico, la stazione appaltante potrà anche richiedere il certificato dei carichi pendenti presso l’ufficio del casellario giudiziale del Tribunale ove ha sede la stazione appaltante.

Richiesta via PEC all’Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale del luogo in cui i soggetti di cui all’art. 94, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 hanno residenza, ai fini dell’ottenimento del Certificato dei carichi pendenti (artt. 27 e 28 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313).

➤ **verifica casellario giudiziale**

Ora **consultazione diretta del Sistema informativo del Casellario attraverso l’applicativo CERPA** (Certificato casellario per pubbliche amministrazioni), ai fini dell’ottenimento del Certificato del casellario giudiziale (**artt. 28, co. 3 e 39 del D.P.R. n. 313/2002**).

In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l’interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta all’Ufficio del casellario giudiziale andrà inoltrata attraverso il FVOE.

Si veda inoltre quanto riportato in commento alla precedente lett. g).

4. La **valutazione di gravità** tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le **dichiarazioni omesse o non veritieri** rese nella stessa gara e **diverse da quelle di cui alla lettera b)** **del comma 3** possono essere **utilizzate a supporto della valutazione di** gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono **mezzi di prova adeguati**, in relazione al **comma 3**:

- a) quanto alla **lett. a)**, i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla **lett. b)**, la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla **lett. c)**, l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla **lett. d)**, la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e) quanto alla **lett. e)**, l'accertamento definitivo della violazione;
- f) quanto alla **lett. f)**, gli elementi ivi indicati;
- g) quanto alla **lett. g)**, gli atti di cui all'articolo 407-bis, co. 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) quanto alla **lett. h)**, la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

Con riferimento a quanto prescritto dagli artt. 94, 95, 96 e 98 si ha che l'esclusione è un atto dovuto, e ciò

- ✓ **salvi i casi previsti dell'art. 94, co. 7 del D.Lgs. n. 36/2023**
- ✓ **salvo che l'operatore economico dimostri di aver adottato le misure *self-cleaning* previste dall'art. 96, co. 6. del D.Lgs. n. 36/2023 e abbia adempiuto agli oneri di cui commi 3 o 4 del medesimo articolo**

La stazione appaltante procede inoltre alla **verifica** dei **requisiti di ordine speciale** (cfr. art. 100 Codice) se previsti

Art. 100, DLgs. n. 36/2023

1. Sono **requisiti di ordine speciale**:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione **proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto**.

3. Per le procedure di aggiudicazione di **appalti di servizi e forniture** le stazioni appaltanti richiedono l'**iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** o nel **registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** (le commissioni provinciali per l'artigianato e il relativo registro sono stati soppressi dalle leggi regionali in attuazione della legge 8 agosto 1985 , n. 443, ora l'unica iscrizione è quella al registro delle imprese delle CCIAA) o presso i **competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto**. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di **dichiarare** ai sensi del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di essere **iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11**.

(In sede di prima applicazione del codice, l'**Allegato II.11** è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.)

➤ **idoneità professionale**²²;

4. Per le procedure di aggiudicazione di **appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro** le stazioni appaltanti richiedono che gli **operatori economici siano qualificati**. L'**attestazione di qualificazione** è **rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC**. Il **sistema di qualificazione** per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è **disciplinato dall'allegato II.12**. Le categorie di opere si distinguono in **categorie di opere generali** e **categorie di opere specializzate**. Il possesso di **attestazione di qualificazione** in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare **rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto**.

²² Prevede l'**art. 83, co. 3, del previgente Codice** che ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

(In sede di prima applicazione del codice l'**Allegato II.12** è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.)

5. Per **ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione** gli operatori economici devono:
 - a) essere **iscritti nel registro della camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti **ordini professionali** per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione;
 - b) **non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente** alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione;
 - c) essere in **possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale**, rilasciate da soggetti accreditati.
6. L'**organismo di attestazione rilascia l'attestazione** di qualificazione per la **categoria di opere generali o specializzate** per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata **capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane**, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.

➤ **capacità economica e finanziaria²³**.

Con riferimento al previgente Codice potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali²⁴. Il fatturato minimo annuo richiesto non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara.

7. **Fino alla emanazione del regolamento** di cui (al sesto periodo del comma 4,) **all'art. 226-bis, c. 1, lett. b)** il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.

²³ Prevede l'**art. 83, co. 4, del previgente Codice** che per gli **appalti di servizi e forniture**, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

- a) che gli operatori economici abbiano un **fatturato minimo annuo**, compreso un determinato **fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto**;
- b) che gli operatori economici forniscano **informazioni riguardo ai loro conti annuali** che evidenzino in particolare i **rapporti tra attività e passività**;
- c) un livello adeguato di **copertura assicurativa contro i rischi professionali**.

²⁴ Prevede l'**art. 83, co. 5-bis, del previgente Codice** che in relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c) (cfr. livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione (*comma introdotto dall'art. 8, co. 5, lett. c), L.n. 120/2020*).

8. Con il **regolamento di cui** (al sesto periodo del comma 4,) **all'art. 226-bis, co. 1, lett. b)**, sono in ogni caso disciplinati:

- a) la **procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo**, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva;
- b) i **requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria** e per la dimostrazione del possesso di **adeguate attrezature tecniche e di adeguato organico**;
- c) le **modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'art. 67, co. 1**, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all'art. 67, co. 6;
- d) le **modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali**, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione;
- e) le **modalità di verifica a campione** compiute dagli organismi di attestazione;
- f) il **periodo di durata dell'attestazione di qualificazione** e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti;
- g) i **casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata**, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.

➤ **capacità tecniche e professionali²⁵**

Disposizioni particolari per affidamenti diretti di lavori e servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 sono contenute nell'art. 52

Art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti)

1. Nelle **procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano con **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** il possesso dei **requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti**. La **stazione appaltante** verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica **non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati**, la **stazione appaltante** procede alla **risoluzione del contratto**, all'**escussione della eventuale garanzia definitiva**, alla **comunicazione all'ANAC** e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

²⁵ Con riferimento al **previgente Codice** queste possono essere stabilite in **ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento**, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il **possesso di specifiche attrezture e/o equipaggiamento tecnico**.

L'eventuale possesso dell'**attestato di qualificazione SOA** per la **categoria dei lavori oggetto dell'affidamento** è **sufficiente** per la dimostrazione del possesso dei **requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale** richiesti.

Se richiesto nella lettera d'invito, occorre verificare che l'aggiudicatario possegga i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (Cfr. **Linee Guida ANAC n. 4, punto 4.2.1**).